

ATTO N. 634

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1157 del 17/10/2011)*

***“Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011,
ai sensi della legge regionale di contabilità 28/02/2000, n. 13, artt. 45 e
82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa -
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”***

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 20/10/2011*

Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 20/10/2011



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 1157 DEL 17/10/2011

OGGETTO: DDL: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi degli Artt. 45 e 82, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali".

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: "DDL.: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" presentata dal Direttore Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie, Umane, e Strumentali;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Gianluca Rossi avente ad oggetto: "DDL.: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo relativa al parere emesso nella seduta del 11.10.2011;

Premesso che con proprie precedenti deliberazioni sono state accertate le somme da riportare all'esercizio 2011 come residui passivi 2010 e precedenti e le somme da riportare all'esercizio 2011 come residui attivi degli anni 2010 e precedenti;

Che, sulla base degli atti sopra richiamati è possibile determinare il risultato finanziario dell'esercizio decorso e procedere alle operazioni di assestamento del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2011 consistenti:

- a) nell'aggiornamento della previsione di residui attivi e passivi;
- b) nell'aggiornamento del saldo finanziario e della previsione di cassa;
- c) nella reiscrizione alla competenza dell'esercizio in corso delle somme non utilizzate al 31/12/2010 e relative a stanziamenti correlati ad entrate a destinazione vincolata;

Preso atto che con precedente delibera della Giunta regionale n. 807 del 26.07.20011 è stato approvato il d.d.l. relativo al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2010;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Viste le LL.RR. nn. 3 e 4 del 30/03/2011 e n. 5 del 31/3/2011, rispettivamente di approvazione della Legge Finanziaria regionale, del collegato alla manovra di bilancio 2011 e del Bilancio di Previsione 2011;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "DDL.: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e ad assumere tutte le iniziative necessarie;


- 3) di chiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi dell'art. 38, dello Statuto regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE





Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali".

RELAZIONE

1. **Premessa**

La disciplina dell'assestamento di bilancio, prevista dall'art. 45 della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13, si articola sui seguenti elementi essenziali:

- a. l'assestamento persegue le finalità di definire i fenomeni contabili dei residui, del saldo finanziario e della giacenza iniziale di cassa. Dati che, in sede di impostazione di bilancio è possibile prevedere solo in termini presuntivi;
- b. l'assestamento non presuppone la necessaria avvenuta approvazione dei conti consuntivi degli esercizi precedenti, ma l'avvenuto accertamento contabile dei dati relativi e l'esatta conoscenza della giacenza iniziale di cassa;
- c. in sede di assestamento devono essere garantiti i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale n. 13/2000 in termini di competenza e di cassa;
- d. con l'assestamento di bilancio è possibile apportare anche variazioni alle previsioni della competenza e della cassa al fine di adeguare alle effettive esigenze della gestione i vari stanziamenti di spesa e di entrata.

L'assestamento, quindi, rappresenta una figura particolare di variazione al bilancio strettamente connesso al contenuto del precedente esercizio con specifici compiti elencati dall'art. 45 della LR 13/2000:


1. aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
2. aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo dell'esercizio precedente;
3. aggiornamento dell'ammontare del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio in corso;
4. revisione generale delle poste di bilancio alla luce delle mutate esigenze scaturite dalla gestione di questa prima parte dell'esercizio finanziario.

Con la presente legge, inoltre, viene data attuazione all'art. 82 della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 ed in particolare all'ultimo comma che prevede l'obbligo di reiscrivere alla competenza dell'esercizio successivo e per le medesime finalità, le somme stanziate in precedenza a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro la chiusura di ogni esercizio. Queste somme, ove non impegnate, vanno riscritte nel bilancio dell'esercizio successivo con l'obbligo di destinare le stesse alle medesime finalità per cui erano state iscritte ed assegnate.

Tale disegno di legge è, comunque, connesso funzionalmente con il disegno di legge del rendiconto relativo all'esercizio 2010, già approvato dalla Giunta regionale, ai fini di una perfetta concordanza degli elementi di collegamento tra i dati consuntivi dell'esercizio 2010 ed il bilancio 2011 (cassa, residui attivi e passivi).

Al fine, poi, di assicurare continuità e coerenza alla gestione contabile e amministrativa vengono apportate integrazioni e modifiche alle leggi regionali finanziaria, collegato e bilancio 2011, nn. 3 e 4 del 30/03/2011 e n. 5 del 31/03/2011.

Con il presente provvedimento, inoltre, al fine di una maggiore snellezza e razionalizzazione del percorso legislativo, vengono approvati interventi in materia di entrate e spese, collegati



con la manovra di assestamento, nonché apportate modifiche e/o integrazioni a leggi regionali in vigore.

Dal punto di vista formale il disegno di legge viene articolato in titoli: il Titolo I, che contiene norme relative all'assestamento di bilancio 2011, il Titolo II che contiene aspetti sostanziali di modifica ed integrazione di leggi regionali in vigore, nonché interventi in materia di entrata e spesa non previsti dalla legislazione in essere e il Titolo III relativo ad altre disposizioni.

In sede di assestamento vengono garantiti e rispettati gli obiettivi e gli indirizzi indicati nel Dap 2011 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 45 del 22/2/2011.

2 *La manovra di assestamento di bilancio*

Il presente disegno di legge, pur mantenendo inalterata la propria configurazione tecnico – giuridica di "aggiustamento" delle iniziali previsioni di bilancio per quanto concerne le poste di collegamento con il precedente esercizio finanziario (residui, giacenza di cassa, risultato di amministrazione), rappresenta anche un momento di analisi e valutazione complessiva delle esigenze emerse nel corso di questi mesi e si inserisce in un periodo congiunturale di finanza pubblica particolarmente problematico ed in un contesto normativo nazionale che ha prodotto pesanti ripercussioni negative sui bilanci e finanza regionale.

2.1 *Le manovre statali*

Dal giugno 2010 all'agosto 2011 il Governo ha approvato tre manovre di correzione dei conti pubblici (oltre alla legge di stabilità 2011) di complessivi 19 miliardi per il 2011, 59 per il 2012, 85 per il 2013 e 90 per il 2014:

Effetti manovre (mil euro)				
Oggetto	2011	2012	2013	2014
DL 78/2010	16,50	30,70	30,60	30,60
Legge 111/2011	2,10	5,60	24,40	47,90
DL 138/2011	0,70	22,70	29,90	11,80
Totale manovre	19,30	59,00	84,90	90,30

Il comparto delle Regioni (e degli enti locali) hanno concorso alle manovre di contenimento in maniera particolarmente pesante e sicuramente sproporzionata rispetto al loro peso sulla spesa pubblica nazionale.

I contenuti principali dei due provvedimenti del 2011, per gli anni 2012-2014, in aggiunta agli effetti del decreto legge 78/2010, di particolare interesse regionale sono i seguenti:

- riduzione stanziamenti di spesa dei Ministeri di 7 miliardi per il 2012, 6 per il 2013 e 5 per il 2014, con possibili ripercussioni negative sui bilanci regionali, al momento non quantificabili (art. 10, commi da 1 a 5, del DL 98/2011 e art. 1, commi 1 e 2, del DL 138/2011);
- definanziamento di autorizzazioni di spesa statali non impegnate nel rendiconto generale dello Stato negli anni 2008/2009/2010, che potrebbero avere ripercussioni sull'assetto finanziario regionale, al momento non quantificabili (art. 10, commi da 7 a 10, DL 98/2011);
- riduzione del livello del finanziamento della spesa sanitaria di 2,5 miliardi per il 2013 e 5 per il 2014 (art. 17, comma 1, DL 98/2011);



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- reintroduzione dei tickets di compartecipazione alla spesa sanitaria (art. 17, comma 1, lett. d e comma 6, DL 98/2011);
- ulteriore e pesante inasprimento, rispetto al DL 78/2010, dei vincoli e limiti del patto di stabilità interno (art. 20, comma 4 e 5, DL 98/2011 e art. 1, comma 8, DL 138/2011);
- parziale ricostituzione del fondo per il trasporto pubblico locale in ragione di 400 milioni a decorrere dal 2011 (art. 21, commi 2 e 3, DL 98/2011 e art. 1, comma 13, DL 138/2011);
- revoca finanziamenti assegnati dal Cipe, con ripercussioni negative sui bilanci regionali al momento non quantificabili (art. 32, commi da 2 a 4, DL 98/2011);
- manovrabilità addizionale regionale all'Irpef anticipata al 2012 (art. 1, comma 10, DL 138/2011);
- liberalizzazione servizi pubblici locali (art. 4, commi da 1 a 13, DL 138/2011);
- riduzione indennità parlamentari e consiglieri regionali (art. 13, commi 2 e 3 e art. 14, comma 1; lett. c, DL 138/2011);
- riduzione numero dei consiglieri e assessori regionali (art. 14, DL 138/2011);
- riduzione oneri di rappresentanza politica di Province e Comuni (artt. 15 e 16, DL 138/2011).

2.2. Attuazione del federalismo fiscale

La natura e gli effetti dei provvedimenti sopra richiamati, a giudizio delle Regioni e degli Enti Locali, costituisce un freno, se non addirittura un "colpo mortale", al processo di federalismo in atto, facendo venir meno i presupposti fondamentali dello stesso.

Dalla delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale – approvata con la legge 5 maggio 2009 n. 42 - sono iniziati e decorrere i 24 mesi previsti per la emanazione dei decreti legislativi, scadenza successivamente prorogata al 21/11/2011 con legge 8/6/2011, n. 85.

Ad oggi sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- ✓ *Relazione del Governo alle Camere sul federalismo fiscale (30 giugno 2010)*
- ✓ *Decreto legislativo n. 85 del 28/5/2010 recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5/4/2009, n. 42" (GU n. 134 del 11/6/2010)*
- ✓ *Decreto legislativo n. 156 del 17/9/2010: "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale" (GU n. 219 del 18/9/2010)*
- ✓ *Decreto 26 novembre 2010 "Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (GU n. 75 del 1-4-2011) per la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole.*
- ✓ *Decreto legislativo n. 216 del 26/11/2010: "Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province" (GU n. 294 del 17/12/2010).*
- ✓ *Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (30 novembre 2010)*
- ✓ *Decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" (GU n. 67 del 23/3/2011).)*
- ✓ *Decreto legislativo n. 68 del 06/5/2011: "Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" (GU n. 109 del 12/5/2011).*
- ✓ *Decreto legislativo n. 88 del 31/05/2011 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali". (GU n.143*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- del 22/6/2011).
- ✓ Decreto legislativo n. 118 del 23/6/2011: "Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi" (GU n. 172 del 26/7/2011)
 - ✓ Decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di meccanismi sanzionatori e premiali" (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 28/7/2011).

2.3. Il Patto di stabilità interno per l'anno 2011


Il Patto di stabilità interno per il 2011 è disciplinato dai commi da 125 a 150 della legge n. 220 del 13/12/2010 (legge di stabilità) così come modificata ed integrata dal D.L. n. 225 del 29/12/2010 (c.d. decreto milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011.

Tali norme danno applicazione alle previsioni normative contenute nel decreto n. 78 del 31 maggio 2010 concernente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010. L'art. 14 del decreto 78/2010 prevede e quantifica il concorso delle autonomie locali, regionali e locali, al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di fabbisogno ed indebitamento netto e per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario il contributo previsto, in termini di minori trasferimenti dallo Stato, è così suddiviso nel triennio 2011-2013: 4.000 milioni di euro a carico del 2011 e 4.500 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Tali regole sono state successivamente (vedi decreto legge n. 98 e 138 del 2011) modificate ed inasprite per gli anni 2012 e successivi.

Le regole del patto di stabilità interno 2011 prevedono, come già dal 2002, un tetto alla spesa, in termini di competenza e cassa, con alcune differenze rispetto alla disciplina precedente, riguardanti la base presa a riferimento, le tipologie di spesa escluse dal patto di stabilità e, infine, l'applicazione di percentuali correttive diverse ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico di competenza e di cassa.

In particolare, il comma 125 della legge 220/2010 prevede, per l'anno 2011, che il complesso delle spese *finali* (totale delle spese dei titoli I e II, al netto delle spese escluse dal patto) non possa superare la spesa media finale del triennio 2007-2009 ridotta del 12,3% per gli impegni e del 13,6% per i pagamenti.

Nella seguente tabella 1) viene data dimostrazione del rispetto dei limiti e vincoli del patto di stabilità alla data del presente disegno di legge:



Tab. 1) - Prospetto rispetto limite patto di stabilità 2011-Assessmento

PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)


REGIONE UMBRIA

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011

(migliaia di euro)

		Impegni	
		a tutto il 30 settembre 2010	a tutto il 30 settembre 2011
SCor	TOTALE TITOLO 1°	1.638.799	1.533.865
a detrarre:	S1 Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)	1.288.394	1.129.633
	S2 Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	S3 Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)	7.707	13.098
	S4 Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 1, c.129 , lett. g), L. n. 220/2010)		817
	S5 Spese relative al materiale rotabile, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, commi 6, 7 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
	S6 Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)	342.698	390.317
SCap	TOTALE TITOLO 2°	155.585	114.963
a detrarre:	S7 Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
	S8 Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)		
	S9 Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
	S10 Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. e), L. n. 220/2010)		
	S11 Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)	12.712	15.513
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10-S11)	142.873	99.451
R SF 11	RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	485.570	489.767
OP SF 11	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)		813.594
QO SF 11	QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)		0
OR SF 11	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 11 - QO SF 11)		813.594
DS 11	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 11 - OR SF 11)		-323.827

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



PATTO DI STABILITÀ' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)


REGIONE UMBRIA

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011

(migliaia di euro)

		Pagamenti	
		a tutto il 30 settembre 2010	a tutto il 30 settembre 2011
SCor	TOTALE TITOLO 1°	1.527.838	1.524.210
<i>a detrarre:</i>			
S1	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)	1.161.150	1.130.997
S2	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
S3	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)	12.387	10.155
(*) S4	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 1, c. 129,lett.f), L.n. 220/2010)		16.728
S5	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 1, c.129 , lett. g), L. n. 220/2010)		1.044
S6	Spese relative al materiale rotabile, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, commi 6, 7 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
S7	Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)	354.301	365.286
SCap	TOTALE TITOLO 2°	132.961	118.183
<i>a detrarre:</i>			
S8	Spese per la sanità (art. 1, c. 129,lett. a), L. n. 220/2010)		
S9	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)		
S10	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. d), L. n. 220/2010)		
S11	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.1, c. 129, lett. e), L. n. 220/2010)		
S12	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)	9.687	10.855
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11-S12)	123.274	107.328
RSF 11	RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	477.575	472.613
OP SF 11	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)		592.744
QO SF 11	QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)		0
OR SF 11	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 11 - QO SF 11)		592.744
DS 11	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (RSF 11 - OR SF 11)		-120.131

(*) Dati al 30/09/2011



2.4. La manovra finanziaria e di bilancio contenuta nell'assestamento

Con il presente disegno di legge di assestamento, oltre a procedere alla reiscrizione delle somme a destinazione vincolata, vengono apportate anche variazioni alle previsioni iniziali del bilancio regionale per finanziare esigenze aventi il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza nel pieno rispetto degli equilibri finanziari e in coerenza con il documento regionale di programmazione.

La Regione (come tutte le altre regioni) si è trovata costretta ad affrontare (e subire) le pesanti manovre correttive di finanza pubblica del Governo che hanno avuto ed avranno impatti pesantissimi sui bilanci regionali, tanto da metterne in discussione lo stesso ruolo istituzionale.

La costruzione della manovra di bilancio per il 2011 (e pluriennale 2012-2013), quindi, oltre che rispettare gli indirizzi contenuti nel Dap, ha dovuto tenere necessariamente conto anche dei riflessi della legge n. 122 del 30/7/2010 e della legge di stabilità 2011, N. 220 del 13/12/2010).

Tale manovra si è inserita pesantemente in un quadro generale di finanza regionale già di per sé caratterizzato da incertezze e criticità.

La Regione, però, è riuscita, per l'esercizio 2011 - attraverso una diversa metodologia di definizione delle scelte di bilancio, nonché una ulteriore razionalizzazione e contenimento delle spese – a contenere gli effetti dei tagli del Governo ed assicurare un sufficiente livello di erogazione dei servizi (sanità, trasporto pubblico locale, sociale).

Tale impostazione è stata coerentemente seguita anche nel corso dell'anno allo scopo di migliorare ulteriormente il processo decisionale di scelta delle priorità e di allocazione delle risorse.

La manovra di assestamento 2011 prosegue sulla stessa strada e consente, comunque, di liberare risorse da destinare alle principali politiche regionali.

Gli interventi finanziati in sede di assestamento riguardano, in particolare, i seguenti settori di intervento:

- **355.000,00** euro nel settore **attività culturali-sport-spettacolo** per interventi relativi allo spettacolo di cui alla LR 6/8/2004, n. 17 (€75.000,00), per il finanziamento degli interventi di cui alla L.r.24/03 in materia di musei (€ 70.000,00), per il finanziamento della Fondazione Umbria Jazz di cui alla L.R. 21/2008 (150.000) e per la costituzione della Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019 (€ 60.000,00);
- **1.030.000,00** euro nel settore **agricoltura-foreste** per interventi relativi alla repressione degli incendi boschivi di cui alla LR 28/2001 (€ 300.000,00), per il rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica di cui alla LR 29/7/2009, n. 17 (€ 300.000,00), per e per interventi a favore delle Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria (A.R.A.-Umbria) di cui alla L.499/99 il cui finanziamento statale con DPCM, per le funzioni trasferite in agricoltura, è venuto meno a seguito dei tagli apportati dalle manovre di governo (430.000,00);
- **794.800,00** euro nel settore **sviluppo economico-attività produttive-turismo** per interventi in favore delle imprese artigiane danneggiate dal sisma del 2009 (€ 35.000,00), per il finanziamento del piano di attività di Sviluppumbria (230.800,00), per interventi in favore del turismo di cui alla LR 27/12/2006, n. 18 (€ 150.000,00), per il cofinanziamento dell'offerta turistica di cui alla L. 135/2001 (120.000,00), per manifestazioni ed eventi di cui all'art.10 della L.R. 30/3/2011,n.4 (130.000,00) e per il portale del progetto Umbria 2000 (129.000,00);



- **1.300.000,00** euro nel settore **sociale** per Contributi ai Comuni per il sostegno alle famiglie e agli studenti per libri di testo e borse di studio di cui alla LR 16/12/2002, n. 28 (E 100.000,00), per le politiche giovanili di cui alla L.R. 28/12/2009, n. 26 (200.000,00) e per il **fondo regionale per l'accesso alle abitazioni** ad integrazione dei fondi statali azzerati dal 2011 (1.000.000,00);
- **3.600.000,00** euro per la **mobilità regionale**, di cui 2.000.000,00 euro per il finanziamento della comunità tariffaria di cui alla L.R. 37/1998, 950.000,00 euro per il potenziamento dell'Aeroporto San Francesco di Assisi, 650.000,00 per interventi diretti alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui alla L.R. 37/1998;
- **116.000,00** euro per concorso regionale alle spese sostenute dagli enti locali per il personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 14, c.14 della L.61/1998;
- **150.000,00** euro per sistemi informativi e portale istituzionale;
- **102.000,00** euro per le esigenze del Consiglio regionale connesse al **Corecom**;
- **250.000,00** euro per **interventi a favore dell'associazionismo comunale** di cui alla L.R. 24/9/2003, n. 18;
- **578.000,00** per interventi in materia di **ambiente e rifiuti**;

Il finanziamento degli interventi di cui sopra viene assicurato sia attraverso l'utilizzo di economie di spesa, in particolare per il risparmio verificatosi nelle previsioni per oneri su mutui e/o prestiti non ancora contratti e nelle spese di personale, sia mediante rimodulazioni di stanziamenti e riallocazione nonché riorientamento di risorse.


Inoltre, sono stati finanziati interventi per **investimenti** per l'importo complessivo di **7.100.000,00** euro di cui 5.500.000,00 ad incremento degli interventi di cui alla L.R. 46/1997 relativa alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità regionale, 1.500.000,00 euro ad incremento degli interventi di cui alla L.R. 3/2010 relativa alle Opere pubbliche di interesse regionale e 100.000,00 euro ad incremento degli interventi in materia di edilizia sportiva di cui alla L.R. 19/2009. Al finanziamento di tali interventi si provvede attraverso una rimodulazione del programma degli investimenti regionali previsti per l'esercizio 2011.

3. Livello del ricorso al mercato

La legge finanziaria regionale per il 2011 (L.R. n. 3 del 30/03/2011), prevede una graduale diminuzione del ricorso al mercato: 53.500.000,00 per il 2011 e 46.361.800,00 per il 2012 e 2013.

L'ammontare dei mutui e/o prestiti previsti tiene conto, dopo la presente operazione di assestamento, per € 11.138.700,00 nel 2011, 7.000.000,00 nel 2012 e 6.000.000,00 nel 2013, di interventi di investimento nel settore sanitario regionale ai sensi della legge regionale n. 7 del 26/5/2004.

Con il presente disegno di legge il livello del ricorso al mercato previsto in sede di bilancio di previsione rimane inalterato.



4. Spese di funzionamento e personale

Le previsioni assestate 2011 determinano una riduzione rispetto a quelle dell'esercizio precedente sia delle spese per il personale (pari al 4,60%) sia delle spese di funzionamento (pari a circa 18,00%).

Il raffronto con quelle del 2010 viene rappresentato nella seguente tabella:

TAB. N. 2) - SPESA PERSONALE E FUNZIONAMENTO 2011						
Oggetto	2010		2011		Var. assolute 2011/2010	Variazioni %
	Prev. Def.	Previsioni iniziali	Prev. Ass.	d=c-a		
	a	b	c	d=c-a	e=d/a	
Spese personale	71.271.184,18	71.787.965,50	67.992.769,56	-3.278.414,62	-4,60	
Spese funz.	15.794.293,12	11.730.532,71	12.955.496,39	-2.838.796,73	-17,97	
Totale	87.065.477,30	83.518.498,21	80.948.265,95	-6.117.211,35	-7,03	

Le spese per il personale riguardano le spese per il personale in servizio presso la Giunta regionale, al netto, quindi, di quelle del personale del Consiglio regionale.

Le spese di funzionamento riguardano le spese di carattere "generale" per il funzionamento della "struttura". Anche in questo caso le spese prese in considerazione non tengono conto di quelle per il funzionamento del Consiglio regionale.

5. Rispetto dell'equilibrio di bilancio


Ai sensi del primo comma dell'art. 45 della LR 13/2000 in sede di assestamento al bilancio di previsione devono continuare a sussistere i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale di contabilità.

Nello specifico l'art. 36 prevede le seguenti condizioni di equilibrio che il bilancio deve sempre rispettare:

- il totale delle entrate (al netto di quelle derivanti da mutui e a destinazione vincolata) deve essere superiore al totale delle spese correnti (al netto di quelle finanziate con entrate vincolate);
- il totale dei pagamenti non può essere superiore al totale delle riscossioni sommate alla giacenza iniziale di cassa.

Le suddette prescrizioni (attestate in sede di bilancio di previsione 2008 con la relative tabelle C e D) sussistono anche dopo le operazioni di assestamento di cui al presente provvedimento.

Il totale delle entrate, depurate da quelle derivanti da mutui e/o prestiti e a destinazione vincolata, è superiore al totale delle spese correnti (cfr. tavola 1) e il totale delle riscossioni previste è superiore al totale dei pagamenti autorizzati (cfr. tavola 2).



A	Totale entrate (escluse le contabilità speciali e le reiscrizioni): a dedurre: - entrate da mutui/prestiti (tit. 5) - entrate con vincolo		2.542.762.461,43 337.114.308,96 191.056.122,02 Totale A 2.014.592.030,45
B	Totale delle spese correnti (escluse reiscr.) A dedurre: - spese vincolate (tit. I)		1.947.931.140,47 98.646.521,66 Totale B 1.849.284.618,81
C	Differenza (A-B)		165.307.411,64

Tavola 2) – Equilibrio del bilancio di cassa (art. 36, c. 2, L. 13/2000)			
A	Riscossioni previste		6.424.074.662,88
B	Pagamenti previsti (al netto del fondo di riserva di cassa)		6.099.463.165,97
C	Differenza (A-B)		324.611.496,91

6. Risultato della gestione 2011

6.1 I residui attivi e passivi

I residui rappresentano i crediti (residui attivi) e i debiti (residui passivi) dell'Amministrazione regionale verso debitori e creditori la cui gestione è nettamente distinta da quella della competenza pura.

L'andamento dei residui attivi e passivi (anno 2010 a raffronto con il 2009) viene rappresentato nel prospetto seguente:


Oggetto	2009	2010	Diff.
Residui attivi	2.528	1.663	- 865
Residui passivi	2.339	1.509	- 830

Nella seguente tab. 3) viene rappresentata la distribuzione dei residui attivi 2010 distinti per titolo e a confronto con il 2009.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tab.n.1 : Distribuzione per titoli dei Residui Attivi - Anni 2009-2010

Titolo	Descrizione	Residui Attivi 2009		Residui Attivi 2010	
		Valore assoluto	Valore percentuale	Valore assoluto	Valore percentuale
1	Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione	1.794.959.158,78	70,98%	923.706.044,17	55,54%
2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	164.783.663,71	6,52%	187.477.964,39	11,27%
3	Entrate Extratributarie	15.587.899,03	0,62%	6.491.762,36	0,39%
4	Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale	344.793.624,65	13,63%	340.611.477,86	20,48%
5	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	2.933.282,53	0,12%	1.966.647,82	0,12%
6	Entrate per contabilità speciali	205.847.096,57	8,14%	202.782.408,31	12,19%
TOTALE		2.528.904.725,27	100,00%	1.663.036.304,91	100,00%





6.2. Destinazione dell'avanzo finanziario vincolato

L'avanzo finanziario è definito come somma delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione rappresentate da assegnazioni statali e/o comunitarie vincolate a finalità specifiche e necessariamente regolate da leggi o contratti di programma che devono essere reiscritte come competenza 2011 per i medesimi scopi e finalità senza alcuna discrezionalità di scelta se non nell'ambito delle leggi o del settore di riferimento.


Il totale delle reiscrizioni per l'anno 2011 ammonta a complessivi **806 milioni di euro**, che risulta essere inferiore a quelle del 2010 che erano state pari a circa **890 milioni di euro**.


La destinazione delle somme reiscritte, distinta per funzioni obiettivo, viene specificata nella tabella n. 4) ed i dati vengono confrontati con quelli relativi all'esercizio precedente.

Tab. N.4 - REISCRIZIONE PER FUNZIONE OBIETTIVO ANNI 2010 - 2011

FO	Descrizione Funzione obiettivo	Reiscrizione 2010		Reiscrizione 2011	
		valori assoluti	%	valori assoluti	%
1	Organi Istituzionali	11.571,88	0,00%	795.530,20	0,10%
2	Amministrazione generale	20.442.986,63	2,30%	18.498.966,25	2,30%
3	Politiche abitative e interventi nel settore edilizio	134.415.955,61	15,09%	113.391.685,43	14,07%
4	Opere pubbliche	7.757.975,83	0,87%	6.309.805,09	0,78%
5	Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale	119.653.304,23	13,44%	102.964.383,26	12,78%
6	Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci	130.144.469,59	14,62%	158.121.220,54	19,62%
7	Agricoltura, foreste ed economia montana	42.523.472,15	4,78%	26.229.013,88	3,25%
8	Industria, artigianato e commercio	146.338.052,47	16,43%	88.621.836,22	11,00%
9	Turismo	9.952.008,34	1,12%	9.836.747,98	1,22%
10	Istruzione, cultura ed attività ricreative	22.065.482,25	2,48%	19.135.749,17	2,37%
11	Formazione professionale e politiche del lavoro	38.876.228,83	4,37%	53.288.472,60	6,61%
12	Promozione e tutela della salute	188.153.820,99	21,13%	171.628.456,68	21,29%
13	Protezione sociale	4.409.042,03	0,50%	2.897.934,10	0,36%
14	Programmazione strategica e socio economica	2.288.393,64	0,26%	3.992.305,69	0,50%
15	Gestione del debito	6.581.582,69	0,74%	13.327.415,50	1,65%
16	Fondi di bilancio	382.792,58	0,04%	382.792,58	0,05%
17	Programmi PIM - Ob.2 (94/96) - Ob.5a - Ob.5b - Altre iniziative comunitarie	16.485.684,03	1,85%	16.539.376,05	2,05%
TOTALE		890.482.823,77	100,00%	805.961.691,22	100,00%

Reiscrizione per Funzione Obiettivo anni 2010 - 2011





6.3 Situazione amministrativa al 31/12/2010

La gestione finanziaria dell'esercizio 2010 ha consentito di ridurre il mutuo a pareggio, inizialmente stimato in euro 58.000.500,00 a euro 56.406.183,12, con un risparmio di euro 1.594.316,88 rispetto a quanto ipotizzato in sede di bilancio preventivo. La destinazione del mutuo a pareggio 2010 è conforme al disposto del decreto legge n. 168/2004, convertito dalla legge 191/2004 e corrisponde agli impegni assunti alla fine dell'esercizio 2010.

La situazione della gestione 2010 viene riepilogata nella seguente tabella:

Tab. 6) - Riepilogo gestione 2010		
1	Residui attivi	1.663.036.304,91
2	Avanzo di Tesoreria al termine dell'esercizio 2010	388.678.925,57
3	TOTALE ATTIVO	2.051.715.230,48
4	Residui passivi:	1.508.709.072,22
5	Economie su stanziamenti di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata, da reiscrivere per le stesse finalità a norma dell'art. 82, VI comma, della L.R. 13/2000	805.961.691,22
6	Quote di fondi speciali dell'anno 2008 da utilizzare nell'esercizio 2009	0,00
7	Disavanzo finanziario da ripianare (3-4-5-6)	-262.955.532,96

L'importo di € 262.955.532,96 si riferisce per € 50.701.572,70 al bilancio 2006, per € 47.885.827,89 al bilancio 2007, per € 55.426.027,33 al bilancio 2008, per 52.535.921,92 al bilancio 2009 e per 56.406.183,12 al bilancio 2010. Alla contrazione del prestito relativo agli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010 – a norma del comma 4), dell'art. 63), della vigente legge regionale di contabilità - si procederà in relazione alle esigenze di cassa della Regione.

6.4 Residui perenti

Nella tabella D), allegata al ddl, sono elencati i debiti cancellati per perenizzazione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi al 31 dicembre 2010. Tali debiti si riferiscono ad impegni di spesa assunti a carico di capitoli finanziati con fondi propri e per le cui economie non sussiste l'obbligo della reiscrizione. Tali debiti, nel caso di reclamo da parte degli aventi diritto, potranno essere pagati con il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie a norma dell'art. 42 della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000.

Nelle tabelle A) e B), allegate al ddl, viene evidenziata, infine, la situazione aggiornata delle varie poste di bilancio al fine di dare un quadro completo del bilancio regionale a seguito della operazione di assestamento.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



7. L'articolato del disegno di legge

L'articolato del presente disegno di legge si compone di tre titoli e 14 articoli ed in particolare:

Titolo I - Assestamento del bilancio di previsione 2011

- **l'art. 1)** accerta – ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 – il saldo finanziario al 31 dicembre 2010 che ammonta a complessivi 262.955.532,96 milioni di euro, di cui 50.701.572,70 relativo al bilancio 2006, 47.885.827,89 al bilancio 2007, 55.426.027,33 al bilancio 2008, 52.535.921,92 al bilancio 2009 e 56.406.183,12 al bilancio 2010.

I bilanci regionali sono ispirati al cogente principio del pareggio, nel senso che le entrate devono essere sufficienti a far fronte alle spese contestualmente autorizzate con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari. Sotto il profilo complessivo è ammesso un disavanzo finanziario (differenza fra entrate finali e spese finali più quelle per il rimborso di prestiti, che rappresenta il ricorso al mercato) a condizione che esso sia coperto da mutui la cui stipula sia autorizzata con la stessa legge di bilancio.

A tale operazione, però, vengono posti dei limiti di natura quantitativa, procedurale e qualitativa. Il limite quantitativo è rappresentato dal fatto che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento (quote capitale e quote interessi) dei mutui e dei prestiti non può superare il 25% delle entrate tributarie.

Il limite procedurale consiste nel fatto che non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Il limite qualitativo è che i mutui o prestiti possono essere contratti esclusivamente per spese di investimento.

- **l'art. 2)** stabilisce la copertura finanziaria del disavanzo di cui al precedente articolo attraverso la contrazione, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, di mutui e prestiti per una durata massima di ammortamento pari a 30 anni.

Il comma 4 dell'art. 63, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13, consente alla Regione di contrarre i mutui e/o prestiti autorizzati, secondo le effettive esigenze di cassa. La positiva gestione di tesoreria ha permesso, fino ad oggi, di rinviare la contrazione dei suddetti prestiti evitando così di dover sostenere oneri finanziari sui bilanci regionali.

- **l'art. 3),** a norma dell'art. 82 della citata legge regionale di contabilità, accerta l'ammontare delle somme la cui destinazione è vincolata per legge.

Trattasi di economie al 31 dicembre 2010 su stanziamenti di spesa correlati ad entrate aventi vincolo di destinazione e che devono essere reiscritti nella competenza dell'esercizio in corso per le medesime finalità e scopi. Sono stanziamenti di spese relative, per lo più, ad assegnazioni statali e/o comunitarie che, non avendo ancora concluso l'intero percorso amministrativo-contabile (impegni e pagamenti), non rientrano nella piena discrezionalità dell'ente, ma devono essere utilizzati secondo l'obbligo di destinazione originario.

- **l'art. 4) approva l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa.**

La perenzione amministrativa è un particolare istituto contabile che consiste nella eliminazione dei residui allo scopo di realizzare una semplificazione della tenuta dei conti. Non va confusa con la prescrizione estintiva dell'obbligazione prevista dal diritto comune: la perenzione non fa venire meno il diritto del creditore a richiedere le somme. L'applicazione della perenzione ha termini temporali diversi a seconda della tipologia di spese cui si riferisce. In particolare sono soggetti a perenzione i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento; mentre



per i residui inerenti le spese in conto capitale la perenzione opera trascorsi sette esercizi da quello di riferimento. In caso di richiesta da parte del creditore la Regione è tenuta al pagamento della somma dovuta, tramite prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, salvo decorrenza dei termini della prescrizione legale.

- **l'art. 5),** ha natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge.

Titolo II – Provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa e modifiche ed integrazioni di leggi regionali

- **l'art. 6),** apporta modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) per adeguare l'art. 23 (Variazioni dell'aliquota Irap per alcuni settori di attività) in quanto - per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 98/2011, convertito dalla legge 15/7/2011, n.111 - è stato introdotto all'art. 16 (determinazione dell'imposta) del D. Lgs. 446/97 un nuovo comma 1-bis che fissa nuove aliquote per specifiche attività economiche, tra le quali alcune interessate dalla variazione aliquotaria disposta dalla Regione Umbria nel 2007. La variazione della normativa regionale è necessaria al fine di riallineare le disposizioni regionali a quelle nazionali.
- **l'art. 7),** apporta modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive -IRAP) sulla base delle novità introdotte in materia dal legislatore nazionale.
In primo luogo viene modificato il comma 3 dell'art. 1 al fine di recepire le modifiche normative introdotte dal comma 2 dell'articolo 10, comma 4 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e, segnatamente, per l'IRAP, le attività non previste dal comma 4 tra le quali, in particolare, la riscossione.
Con il successivo comma 2 dell'articolo 7, si introduce nell'articolo 1 della L.R. 26/2008 il comma 4 con il quale si stabilisce che l'attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni Irap, per effetto dell'articolo 10, comma 4 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, deve essere svolta dall'Agenzia delle Entrate. Con la norma in argomento si autorizza la Regione alla stipula di apposita Convenzione con la stessa Agenzia delle Entrate.
- **l'art. 8) comma 1,** apporta modifiche all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 3, (Legge finanziaria 2011) incrementando, per 1 milione di euro, il concorso della Regione, per l'esercizio 2011, al finanziamento del fondo da destinare al sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L.431/1998.

I commi 2 e 3 dell'articolo 8) apportano modifiche alle tabelle indicate alla legge regionale finanziaria 2011 a seguito delle variazioni intervenute con il presente disegno di legge;

- **l'art. 9)** apporta modifiche alla legge regionale 30 marzo 2011 n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra in materia di entrate e di spese).
Il comma 1, integra l'articolo 4 della L.R. 4/2011 (Contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009) ampliando la platea dei soggetti destinatari dei contributi ricomprensivo anche le imprese del settore artigianato.
Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 5 della L.R. 4/2011 (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive) al fine di estendere l'agevolazione prevista dalla norma all'intero settore privato.

L'iniziale scelta del legislatore regionale di escludere i soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. 446/97 (gli enti privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali nonché le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato) trovava la sua principale motivazione nel fatto che la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



norma era volta ad incentivare l'occupazione di personale a tempo indeterminato nelle attività produttive di tipo commerciale, atteso che tra i principali soggetti di cui alla citata lettera e) del comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. 446/97 operanti nel territorio regionale sono da annoverare le onlus, le cooperative sociali ecc. che già beneficiano di agevolazioni in materia di Irap.

La suddetta modifica, inoltre, accoglie i rilievi operati dal Governo laddove al punto 2) del ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 127 della Costituzione e attualmente pendente avanti alla Corte Costituzionale si evidenzia che l'intervento agevolativo è rivolto soltanto a taluni dei soggetti passivi dell'IRAP e, quindi, non conforme al diritto europeo per la sua natura selettiva.

I commi 3 e 4 dell'articolo 9) adeguano il finanziamento previsto per eventi e manifestazioni, all'articolo 10 della L.R. 4/2011 e per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, all'articolo 11 della L.R. 4/2011;

- **l'art. 10)** apporta modifiche alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013). Il comma 1, modifica l'articolo 17 (Piano di sviluppo rurale 2007/2013-Anticipazione fondi Agea) allo scopo, da un lato, di ricondurre in termini di chiarezza, il titolo a cui fare valere la spesa e dall'altro, di ridefinire la quantificazione della stessa alla luce della effettiva esigenza per l'esercizio finanziario in corso.


Il comma 2 dell'articolo 10), modifica l'articolo 18 della L.R.5/2011 (Avvio delle misure di assistenza tecnica del Piano di sviluppo Rurale 2007/2013) per motivi di coerenza con il precedente articolo 17.

I commi dal 3 al 11 dell'articolo 10 apportano variazioni alle Tabelle allegate alla legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione 2011 a seguito delle variazioni intervenute con il presente disegno di legge;


- **l'art. 11)** autorizza, per il 2011, la spesa di euro 116.000,00 quale concorso alle spese del personale a tempo determinato assunto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, della legge 30/3/1998, n. 61 e in servizio presso i Comuni di Nocera Umbra, Valtopina, Castel Ritaldi, Monte Santa Maria Tiberina e Vallo di Nera, allo scopo di assicurarne la permanenza in servizio, fino al 31/12/2011.
- **l'art. 12)** destina la somma di 430.000,00 euro al finanziamento delle attività dell'Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria (A.R.A.- Umbria) al fine di integrare il finanziamento statale ricompreso nei tagli del D.L. 78/2010.

Titolo III – Altre disposizioni

- **l'art. 13)** interviene in materia di ordinamento del personale regionale autorizzando la proroga per il triennio 2012/2014 delle disposizioni previste all'articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente), secondo le modalità già stabilite dalla giunta regionale per il triennio 2009/2011.
La Legge Regionale n. 14 del 16.10.2008 prevede all'art.6, che il personale delle categorie professionali e della qualifica dirigenziale possa essere collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni con un preavviso di 6 mesi e fatte salve le decorrenze dei trattamenti pensionistici



- **l'art. 14)** prevede la costituzione, insieme ai Comuni di Perugia e di Assisi, della "Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019", al fine di realizzare tutte le attività necessarie e conseguenti alla candidatura a Capitale europea della cultura per 2019. Oltre ai Fondatori, potranno diventare in modo prioritario partecipanti alla Fondazione, le Province ed i Comuni della regione Umbria con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Perugia, la Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, le Università e le altre maggiori istituzioni culturali, nonché le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e si impegnano a contribuire alla Fondazione.



Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali".

TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2011

Art. 1
(Saldo finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e sue successive modifiche e integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, è accertato in euro 262.955.532,96. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 10, comma 4 della legge regionale di bilancio 31 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 262.955.532,96, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2011 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2011 e di euro



21.550.000,00 dal 2012 in poi.

2. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2011 e successivi, del bilancio pluriennale 2011-2013.

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3
(*Fondi da reiscrivere*)

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2011, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2010, a norma dell'articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, è accertato in euro 805.961.691,22, come risulta dalla Tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4
(*Fondi perenti*)

1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della l.r. 13/2000 è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2010 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2011 e di cui all'articolo 3.

Art. 5
(*Variazioni di bilancio*)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e al bilancio pluriennale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



2011/2013 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA
DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 6
(Modificazione alla l.r. 36/2007)


1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), le parole: ", comma1," sono soppresse.

Art. 7
(Modificazioni ed integrazione alla l.r. 26/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) è sostituito dal seguente:

"3. Fino alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), tra Regione, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, le attività di gestione e di riscossione dell'IRAP proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 26/2008 è aggiunto il seguente:



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

"3 bis. Le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del d.lgs. 68/2011, sono svolte dall'Agenzia delle Entrate previa stipula di apposita convenzione. Fino alla stipula della predetta convenzione le attività di cui al primo periodo proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997.".

Art. 8

(Modificazioni alla l.r. 3/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 3, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 – legge finanziaria 2011), le parole: "la somma di euro 2.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "la somma di euro 3.000.000,00".

2. Alla Tabella C) della l.r. 3/2011, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella G) allegata alla presente legge.

3. Alla Tabella D) della l.r. 3/2011, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella H) allegata alla presente legge.


Art. 9

(Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 4/2011)

1. All' articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: "commercio" sono aggiunte le seguenti: "e dell'artigianato";

b) al comma 1, dopo le parole: "e dei servizi" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1990 n. 5 (Testo unico dell'artigianato), ovvero le imprese di cui



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato);

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 135.000,00 con la seguente imputazione:

a) euro 100.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.012 denominata “Interventi in favore del commercio” (cap. 5732 n.i.);

b) euro 35.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.009 denominata “Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione” (cap. 5524 n.i.”;

d) al comma 4 dopo il numero: “(6080)” sono aggiunte le seguenti parole: “e di euro 35.000,00 dall'unità previsionale di base 16.1.002 (cap.6100)”.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 4/2011, le parole “i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: “per il settore privato i soggetti passivi di cui all'articolo 3”.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 4/2011, il numero: “450.000,00” è sostituito dal seguente: “580.000,00”.

4. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 4/2011, il numero: “170.000,00” è sostituito dal seguente: “250.493,00”.

Art. 10 (Modificazione alla l.r. 5/2011)

1. L'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Anticipazione fondi Agea)

1. È autorizzata per l'anno 2011, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Agea-OP ai sensi del Reg. CE 1698/2005, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l’attuazione della misura 511 “Assistenza Tecnica”, la spesa di euro 5.000.000,00 (UPB 07.2.014 – cap. 8200 – Rif. Entrata UPB 3.02.001 – cap. 2753).”.

2. L’articolo 18 della l.r. 5/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Avvio delle misure di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale 2007/2013)

1. È autorizzata per l’anno 2011, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP ai sensi del Reg. CE 1698/2005, a copertura degli oneri per il personale dedicato alle attività di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013 (PSR), la spesa di euro 200.000,00 (UPB 02.1.013 - cap. 286 – Rif. Entrata UPB 3.02.001 – cap. 2753).”.

3. La Tabella E) della l.r. 5/2011, relativa alla destinazione del mutuo di euro 53.500.500,00, è sostituita dalla Tabella E) allegata alla presente legge.

4. La Tabella H) della l.r. 5/2011, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2010, è sostituita dalla Tabella F) allegata alla presente legge.

5. La Tabella L) della l.r. 5/2011, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla Tabella I) allegata alla presente legge.

6. La Tabella M) della l.r. 5/2011, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2011, è sostituita dalla Tabella L) allegata alla presente legge.

7. La Tabella O) della l.r. 5/2011, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l’anno 2011, è



sostituita dalla Tabella M) allegata alla presente legge.

Art. 11

(*Finanziamento interventi art. 8 bis della l.r. 30/1998*)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 8 bis, comma 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 116.000,00, con imputazione alla UPB 03.1.005 (cap. 304 N.I.).

Art. 12

(*Finanziamento Associazione regionale allevatori dell'Umbria*)


1. La somma di euro 430.000,00 iscritta nella UPB 07.1.019 (cap. 3882) è destinata al finanziamento delle attività dell'Associazione regionale allevatori dell'Umbria – A.R.A. Umbria.

TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13

(*Pensionamento per anzianità di cui alla l.r. 14/2008*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 2008, n.14 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente) si applicano anche per il triennio 2012/2014, secondo le modalità già stabilite dalla Giunta regionale per il triennio 2009/2011.



Art. 14

(Costituzione "Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019")

1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della "Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019", al fine di realizzare, insieme ai comuni di Perugia ed Assisi, tutte le attività necessarie e conseguenti alla candidatura a "Capitale europea della cultura 2019".

2. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con la somma di euro 50.000,00 da imputare nella UPB 10.1.005 denominata "Interventi a sostegno dello spettacolo" (Cap. 1028 N.I.) del bilancio di previsione 2011.

3. La Regione concorre per l'anno 2011 al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con euro 10.000,00 da imputare nella UPB 10.1.005 denominata "Interventi a sostegno dello spettacolo" (Cap. 1029 N.I.) del bilancio di previsione.

4. Per gli anni 2012 e successivi, l'entità della spesa per il finanziamento del fondo di gestione di cui al comma 3, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: DDL:"Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi degli Artt. 45 e 82, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali".

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, il 13 OTT. 2011

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: DDL: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi degli Artt. 45 e 82, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 14/10/2011

Assessore Gianluca Rossi


Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore